

Alcune considerazioni sulla polizza per la R.C. Professionale di Agenti e/o Broker

La scorsa settimana mi è capitato di osservare una polizza per la R.C. Professionale di Agenti e/o Broker e, devo dire, di essere rimasto abbastanza sorpreso da alcune condizioni inserite.

Forse andrebbe fatta una migliore "informativa" alla clientela ...

Sotto riportate le considerazioni fatte.

Nel DIP - Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

L'assicurazione non è intesa a tenere indenne l'Assicurato

- **per danni o responsabilità derivanti da omissione, errore, ritardo nella stipulazione, nell'aggiornamento o nel rinnovo di adeguate coperture assicurative, cauzioni, fidejussioni.**

E i Broker come fanno? Ma anche gli Agenti in alcuni casi.

Per esempio quando propongono una riforma del prodotto senza evidenziare eventuali negatività rispetto a quello precedente.

Ove esistano altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire la stessa responsabilità, si applicano i seguenti disposti:

- **Se le altre assicurazioni rispondono dei danni, questa assicurazione opererà a secondo rischio, ossia per quella parte dei danni e delle spese che eccederà l'ammontare pagabile (non pagato) da tali altre assicurazioni (copertura in D.I.L.).**

Frase spesso utilizzata dall'assicuratore. E se anche l'altra polizza (come spesso può capitare) prevede la stessa cosa, l'Intermediario rimane scoperto?

Nelle condizioni di polizza

ATTO/EVENTO ILLECITO:

- a) qualsiasi effettivo o presunto atto colposo, infrazione di obblighi, errori, dichiarazioni inesatte, omissioni, compiuti dall'ASSICURATO e o da un membro del suo STAFF E/O COLLABORATORI;
- b) qualsiasi effettivo o presunto atto doloso o fraudolento che provochi una PERDITA a TERZI compiuto da un membro dello STAFF E/O COLLABORATORI dell'ASSICURATO.

Eventuali ATTI ILLECITI connessi, continuati, ripetuti o collegati nella loro causa costituiranno un singolo ATTO ILLECITO.

Se un collaboratore non rispetta le norme sulla privacy o di vendita abbinata con i propri clienti (evento causale) e alcuni provano a rifarsi di ciò nei confronti degli Intermediari (e della Compagnia, la quale, comunque, può sempre rivalersi nei confronti di costoro), il massimale rimane unico per tutti i possibili danni. Ciò vale anche per le richieste di eventuali eventi "postumi". Vedere quanto previsto per **RICHIESTA DI RISARCIMENTO e LIMITE DI INDENNIZZO** sotto riportati.

RICHIESTA DI RISARCIMENTO:

- a) qualsiasi citazione in giudizio od altre domande giudiziarie dirette o riconvenzionali nei confronti dell'ASSICURATO, oppure
- b) qualsiasi contestazione scritta che presupponga un ATTO ILLECITO inviata all'ASSICURATO.

Più RICHIESTE DI RISARCIMENTO contestuali riferite o riconducibili al medesimo ATTO ILLECITO, anche se costituissero PERDITE a più soggetti reclamanti, saranno considerate un'unica RICHIESTA DI RISARCIMENTO soggetta, in questo caso, ad un unico LIMITE DI INDENNIZZO ed ad un unico SCOPERTO o FRANCHIGIA.

LIMITE DI INDENNIZZO:

l'ammontare, indicato nel CERTIFICATO che rappresenta l'obbligazione massima degli ASSICURATORI per ciascuna PERDITA **ed in aggregato per ciascun PERIODO DI ASSICURAZIONE** compreso il MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO (se concesso).

A tali ammontari vanno aggiunti i Costi e le Spese come indicato nelle definizioni sopra riportate.

VINCOLO DI SOLIDARIETA'

Fermo restando gli altri termini, limiti, articoli e condizioni di POLIZZA, in caso di responsabilità solidale dell'ASSICURATO con altri soggetti gli ASSICURATORI **risponderanno di tutto quanto dovuto dall'ASSICURATO**; è fatto salvo per gli assicuratori il diritto di regresso nei confronti di eventuali TERZI corresponsabili.

Ciò costituisce (in meglio) una condizione non sempre concessa dall'assicuratore. Vedere, ad esempio, le collaborazioni orizzontali.

ESTENSIONE DECRETO LEGISLATIVO N.81 9/4/08

Probabilmente è un refuso di altra attività professionale.

L'Assicurazione non opera:

- 8) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da incarichi che, per scelta dell'ASSICURATO, **saranno eseguiti gratuitamente**, salvo se non preventivamente comunicati all'ASSICURATORE;

Vuole significare che, nel caso di analisi gratuita di un contratto assicurativo e, successivamente, di un possibile errore dell'Intermediario nella continuazione della sua attività professionale, non si è coperti?

- 9) **per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da inosservanza di obblighi volontariamente assunti dall'ASSICURATO contrattualmente.**

Per i Broker: il loro rapporto con l'assicurato è sempre (anche) contrattuale. Per tutti: vendita con consulenza.

Generalmente le Compagnie indicano, con tale testo, di volere riferirsi ad operazioni che la legge non prevede come elemento necessario per svolgere la propria professione. Se così è meglio precisarlo, altrimenti si rischia di ricorrere al Giudice per l'interpretazione del contratto ai sensi del codice civile.

- 16) Danni Conseguenziali: i danni derivanti non dal comportamento diretto o indiretto dell'assicurato **ma quelli delle perdite ed essi conseguenti** (es.: conseguente perdita di

profitto).

Direi che la frase non abbisogna di interpretazione.

- 18) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti, direttamente o indirettamente, dallo svolgimento di attività **di vendita di prodotti a contenuto finanziario e/o finanziario-assicurativo (bond, Lever, Unit Linked, ecc.);**

Neppure questa

- 22) SANCTION CLAUSE: Nessun assicuratore fornirà copertura e/o è tenuto a pagare alcuna pretesa e/o fornire alcuna prestazione ai sensi della presente POLIZZA, se il pagamento di tale richiesta o esecuzione di tale prestazione **esporrebbe l'assicuratore (e/o loro riassicuratori) a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione delle Nazioni Unite o le sanzioni commerciali o economiche in base a leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito e/o degli Stati Uniti d'America.**

Errori che possono succedere nelle coperture del ramo trasporti ed R.C. prodotti per un cliente che esporta in tali Paesi.

ARBITRATO SPECIALE

Qualora le Parti concordino sulla risarcibilità della RICHIESTA DI RISARCIMENTO in base al presente contratto, gli ASSICURATORI danno facoltà per iscritto all'ASSICURATO di proporre al TERZO danneggiato e/o alle società e/o soci e/o creditori sociali il ricorso ad un Collegio Arbitrale ai sensi dell'Art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, in luogo della giustizia ordinaria. (Detta facoltà non verrà negata dagli Assicuratori senza una valida ragione).

Tale Collegio sarà chiamato a decidere sulla natura dell'ATTO ILLECITO, sulle sue conseguenze e sulla quantificazione della PERDITA.

Il Collegio sarà formato da tre arbitri, uno nominato congiuntamente dall'ASSICURATO e dagli ASSICURATORI, uno dal TERZO danneggiato ed il terzo arbitro sarà nominato dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati nella circoscrizione ove risiede l'ASSICURATO. Gli ASSICURATORI (in nome e per conto dell'ASSICURATO) e il TERZO danneggiato risponderanno delle spettanze del proprio arbitro quelle del terzo arbitro saranno ripartite in uguale misura tra le Parti interessate.

Le decisioni del Collegio arbitrale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di Legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei suoi componenti si rifiuti di firmare il relativo verbale.

Mi permetto di esprimere una mia opinione nel merito:

- 1) gli arbitri decidono che il sinistro è da pagare; successivamente il Giudice decide invece che non c'è responsabilità dell'Intermediario;
- 2) ma, molto peggio, gli arbitri decidono che il sinistro **non** è da pagare; successivamente il Giudice decide invece che esiste responsabilità dell'Intermediario.

Una clausola del genere può andare bene in altri rami, ma in tema di R.C. Professionale ...

CASI DI CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

- b) **La Polizza può essere risolta dall'Assicurato o dall'Assicuratore in qualsiasi momento con un preavviso scritto di 30 giorni.** Per tale ipotesi verrà sempre contabilizzato un rimborso di premio corrispondente al periodo di assicurazione non usufruito, escluse le

Piuttosto pesante senza motivare il perché. Generalmente ciò viene messo in caso di sinistro o per eventi catastrofici nel property.

Conduzione dello studio professionale

Il sottomassimale per l'estensione responsabilità civile terzi nella conduzione dello studio pari ad € 250.000,00 per sinistro e per anno, coprendo anche eventuali danni a persone, personalmente mi pare insufficiente (vedasi inoltre le eventuali esclusioni).

Quanto sotto riportato non sembra un questionario adeguato alla tipologia del rischio inerente la R.C. di Intermediari assicurativi

IDD - Questionario per la valutazione delle esigenze assicurative

1. Quali sono le sue esigenze assicurative?

- Protezione Risparmio / Investimento Previdenza

2. Quali sono i suoi destinatari assicurativi?

- Sé stesso / Attività Nucleo familiare/Persone care/Animali Beni mobili

3. Di quale tipologia di protezione necessita? (Rispondere solo se alla domanda 1 è stato indicato "Protezione")

- Beni / Veicoli Tempo libero / Viaggi Reddito / Patrimonio
 Premorienza Infortuni / Cura e salute Fabbricati

4. In quale fascia d'età rientra l'Assicurato?

- Fino a 18 anni Da 19 a 65 anni Superiore a 65 anni

5. In quale ambito necessita di una tutela "Infortuni / Cura e salute"? (Rispondere solo se al punto 3 è stato indicato "Infortuni / Cura e salute")

- H24 Ambito professionale Tempo libero / Viaggi

6. Quali tipologie di Beni / Veicoli intende proteggere?

- Abitazione Condominio Autovettura/e
 Imbarcazione da diporto Porto / Marina Altri Beni

DICHIARAZIONE DI RIFIUTO A FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE

Il Sottoscritto dichiara di non voler fornire le informazioni utili per la compilazione del questionario, consapevole del fatto che tale scelta pregiudica la capacità per l'Intermediario di individuare il contratto coerente con le proprie richieste ed esigenze. Si libera pertanto CREA Assicurazioni S.p.A. da ogni obbligo di valutazione delle proprie richieste ed esigenze.

Luogo e data: _____

CREA Assicurazioni S.p.A.

Il Cliente

